



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLA MACEDONIA, ORA REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD, IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2014

Art. 46

Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014
Estremi	Legge 16 ottobre 2025, n. 153
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-153-2025/art-46>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it